

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REDAZIONE DEL PIANO
INTEGRATO PER IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

CIG: 78757098A9 - CUP: H12H19000180006

Art. 1) – Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è la redazione del **piano integrato per il parco** relativo al Parco Regionale delle Alpi Apuane, secondo i contenuti previsti dagli artt. 12 e 14 della legge n. 394/1991, dall’art. 27 della legge regionale n. 30/2015 e dall’art. 14 della legge regionale n. 65/1997.

Con il termine “redazione” si intende l’elaborazione completa di tutti i documenti previsti per un piano che, come quello in oggetto, sostituisce tutti i piani urbanistici e territoriali di qualsiasi livello, ossia tutti i documenti previsti dalle leggi regionali n. 65/2014, n. 10/2010 e n. 30/2015, nonché dal presente Capitolato speciale.

Per maggiori dettagli sui contenuti del piano integrato per il parco e sui procedimenti tecnico amministrativi cui è sottoposto si rimanda alla Relazione tecnica allegata al presente Capitolato in cui sono riportati: *i contenuti, gli obiettivi e il percorso di pianificazione e valutazione ambientale del piano integrato per il parco.*

Art. 2) – Modalità di esecuzione del servizio

2.1. Contenuti e documenti costituenti il piano integrato per il parco

La redazione del piano integrato per il Parco Regionale delle Alpi Apuane dovrà essere realizzata tenendo conto dei contenuti e delle modalità di esecuzione di seguito indicati:

- l’art. 27 della legge regionale n. 30/2015 definisce contenuti e finalità generali di tutti i piani integrati dei parchi regionali;
- gli artt. 14 e 21 della legge regionale n. 65/1997 definiscono contenuti e materie specifiche del Parco delle Alpi Apuane;
- il Piano Paesaggistico definisce il patrimonio territoriale della toscana, le invarianti strutturali, nonché norme per le attività estrattive, che il piano per il parco deve recepire;
- la legge regionale n. 30/2015 definisce ulteriori contenuti da considerare nella formazione del piano integrato per il parco;
- la legge regionale n. 65/2014 definisce principi e contenuti degli atti di governo del territorio e, in quanto tale, anche del piano integrato per il parco;
- le leggi regionali n. 10/2010 e n. 30/2015 definiscono norme e contenuti per la valutazione ambientale strategica e per la valutazione di incidenza;

Il percorso di pianificazione e valutazione ambientale del piano integrato per il parco è dettagliatamente descritto nelle “Linee guida per il procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano integrato per il parco” approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 534 del 21.05.2018.

La redazione del piano integrato per il Parco Regionale delle Alpi Apuane dovrà prevedere tutti i documenti tecnici necessari allo svolgimento dei seguenti procedimenti, cui il piano è sottoposto:

- procedimento di formazione degli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale n. 65/2014;
- procedimento di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale n. 10/2010;
- procedimento di valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 30/2015;
- procedimento di conformazione al PIT Piano Paesaggistico Regionale;
- procedimento di partecipazione e concertazione di cui alle leggi regionali n. 64/2014 e n. 1/2015;

2.2. Articolazione delle attività previste per la redazione del piano

La redazione del piano integrato per il parco si svolge, in sintesi, secondo le seguenti tre attività:

- ATTIVITA’ I - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

L'attività comporta la definizione del quadro conoscitivo del piano integrato per il parco, comprensivo delle sezioni pianificatoria e programmatoria, comprensivo di ogni contenuto previsto dalle norme vigenti e comprensivo di ogni documento tecnico necessario per lo svolgimento dei diversi procedimenti cui il piano è sottoposto. Il Quadro conoscitivo comprende l'insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e le sue invarianti strutturali e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile. Il Quadro conoscitivo è elaborato sulla base della ricognizione del *patrimonio territoriale* come definito dalla legge regionale n. 65/2014 e del *contesto ambientale* come definito dalla legge regionale n. 10/2010, nonché sulla base degli *Abachi delle invarianti strutturali* del PIT PPR che, per quanto stabilito dalla disciplina di piano, rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

- **ATTIVITA' II - DEFINIZIONE DEL QUADRO VALUTATIVO**

L'attività comporta la definizione del quadro valutativo del piano integrato per il parco, comprensivo delle sezioni pianificatoria e programmatoria, comprensivo di ogni contenuto previsto dalle norme vigenti e comprensivo di ogni documento tecnico necessario per lo svolgimento dei diversi procedimenti cui il piano è sottoposto. Il Quadro Valutativo è costituito dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprendente il Rapporto ambientale (RA) e i relativi allegati tecnici e cartografici e dalla Valutazione d'Incidenza, costituita dallo Studio di Incidenza (SI), nonché dalla Sintesi non tecnica (Snt) delle informazioni. Il RA integra il quadro conoscitivo e valuta il quadro propositivo in riferimento agli aspetti ambientali e contiene in particolare una prima parte, dove sono riportati i dati di base e il quadro conoscitivo di riferimento ambientale, e una seconda parte, a contenuto prettamente valutativo, con la sintesi delle analisi (e le conseguenti verifiche), che evidenziano la coerenza interna ed esterna del piano, e la valutazione degli effetti attesi dal piano a livello paesaggistico, territoriale ed economico-sociale.

- **ATTIVITA' III - DEFINIZIONE DEL QUADRO PROPOSITIVO**

L'attività comporta la definizione del quadro propositivo del piano integrato per il parco, comprensivo delle sezioni pianificatoria e programmatoria, comprensivo di ogni contenuto previsto dalle norme vigenti e comprensivo di ogni documento tecnico necessario per lo svolgimento dei diversi procedimenti cui il piano è sottoposto. Il Quadro propositivo comprende lo statuto del territorio, le invarianti strutturali, la strategia di sviluppo del territorio, il programma di sviluppo socio economico, la disciplina di piano ed ogni altro contenuto previsto dalle norme nazionali e regionali che disciplinano il piano integrato per il parco.

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane può richiedere perfezionamenti e modifiche dei documenti costituenti il piano integrato per il parco.

La redazione del piano integrato per il parco deve inoltre far riferimento a quanto indicato nelle "Linee guida" approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 534 del 21.05.2018.

2.3. Criteri per la definizione dei quadri conoscitivo, valutativo e propositivo

I quadri conoscitivo, valutativo e propositivo dovranno essere elaborati tenendo conto del *patrimonio territoriale* come definito nella legge regionale n. 65/2014 e tenendo conto del *contesto ambientale* come definito nella legge regionale n. 10/2010, ed in sintesi come di seguito meglio specificato:

Il patrimonio territoriale è costituito da:

- *la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;*
- *la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;*
- *la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;*
- *la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.*

Il contesto ambientale è costituito dalle seguenti componenti:

- *aria;*
- *fattori climatici;*

- *acqua;*
- *suolo e sottosuolo;*
- *vegetazione e flora;*
- *fauna;*
- *ecosistemi;*
- *paesaggio e patrimonio culturale;*
- *popolazione e aspetti socio economici.*

Nella definizione del patrimonio territoriale e del contesto ambientale delle Alpi Apuane sarà necessario fare riferimento alla sommatoria delle conoscenze già acquisite per questo territorio, ai quadri conoscitivi dei piani già approvati ed in particolare a quanto di seguito indicato:

- al PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale, con il relativo quadro conoscitivo ed in particolare il documento “Abachi delle invarianti strutturali”, che per quanto stabilito dall’art. 6, comma 5, delle NTA del PIT PPR, rappresenta lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, ossia anche per l’elaborazione del piano integrato per il parco;
- al piano per il parco attualmente vigente;
- alla documentazione storica del piano per il parco, comprendente tra l’altro, il progetto di piano delle attività estrattive;
- alle banche dati e cartografie presenti sul portale cartografico web della Regione Toscana, geoscopio;
- alla relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana di più recente redazione;
- alle banche dati ambientali elaborate cura di ARPAT e disponibili nelle pagine web della Agenzia;

La **Relazione tecnica descrittiva** delle attività oggetto dell’appalto, presentata dal concorrente in fase di gara, è parte integrante del presente Capitolato e segnatamente sono parte integrante del presente capitolato gli elenchi dei documenti che costituiscono il piano integrato per il parco:

- *Elenco dei documenti tecnici costituenti il Quadro conoscitivo;*
- *Elenco dei documenti tecnici costituenti il Quadro valutativo;*
- *Elenco dei documenti tecnici costituenti il Quadro propositivo;*

2.4. La cartografia del quadro conoscitivo, valutativo e propositivo

La cartografia del quadro conoscitivo, valutativo e propositivo dovrà essere elaborata in formato elettronico shape file, su base Carta Tecnica Regionale, CTR, in scala 1/5.000 con sistema di riferimento Gauss-Boaga. Datum Roma 1940 (EPSG: 3003) e conformi alle specifiche tecniche della Regione Toscana.

2.5. La documentazione di piano in relazione ai processi partecipativi ed informativi

La documentazione del piano integrato per il parco dovrà prevedere tutta la documentazione prevista per legge ai fini dello svolgimento dei processi informativi e partecipativi, inoltre tutta la documentazione del piano integrato per il parco, sia quella testuale, sia quella fotografica e cartografica, dovrà essere prodotta oltre che nei formati di origine, in formati idonei alla riproduzione e divulgazione, da utilizzarsi in sede di svolgimento dei processi informativi e partecipativi.

2.6. Modalità di consegna dei documenti costitutivi del piano integrato per il parco

Tutti i documenti costitutivi del piano integrato per il parco dovranno essere trasmessi in almeno n. 3 copie, sia cartacee che digitali (su supporto informatico) al seguente indirizzo:

Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c., 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – parcoalpiapuane@pec.it

In particolare gli elaborati costituenti il piano integrato per il parco dovranno essere consegnati:

- in formato .pdf e shape con risoluzione 200 dpi nel caso di elaborati cartografici;
- in formato .jpg dimensioni 10 x15 cm; risoluzione 300 dpi nel caso di materiale fotografico;
- in formato .pdf fronte/retro e editabile (.doc o .odt) nel caso di elaborati testuali;
- in formato .ppt o .odp editabile nel caso di presentazioni.

L’aggiudicatario si farà altresì carico delle spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di stampa, imballaggio, trasporto e simili.

2.7. Tempi di consegna degli elaborati

La durata del contratto è pari a 20 (venti) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e comunque la sua durata si conclude entro e non oltre il 30 giugno 2021.

La consegna di tutti i documenti costituenti il quadro conoscitivo del piano integrato per il parco è prevista entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 30 gennaio 2021.

La consegna di tutti i documenti costituenti il quadro valutativo e il quadro propositivo del piano integrato per il parco, comprensivi di tutto quanto necessario ai fini della sua adozione, è prevista entro 16 mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 3) – Modalità organizzative per l'esecuzione del servizio

3.1. Per lo svolgimento del servizio richiesto dal presente Capitolato (art. 2), l'aggiudicatario deve garantire un **Gruppo di lavoro** minimo composto almeno dal numero di figure professionali riportate nella successiva tabella, dotato di specifiche professionalità e competenze, cui sono attribuite le relative responsabilità e funzioni:

n. figure	descrizione requisiti minimi	principali responsabilità e funzioni
coordinatore/manager/ responsabile di progetto/capo progetto	laureato senior (con laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale), con almeno cinque anni (anche non consecutivi) di esperienza in materia di pianificazione applicata alle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000, di cui almeno tre anni (anche non consecutivi) in qualità di coordinatore/responsabile del progetto di piano	è il responsabile del complesso delle attività previste dall'art. 2 del presente Capitolato, della loro programmazione, pianificazione e coordinamento, del raggiungimento degli obiettivi, del rispetto dei tempi e della qualità del lavoro svolto, nonché della gestione dei rapporti con la stazione appaltante; è altresì responsabile del coordinamento operativo e della supervisione del lavoro dei professionisti con i quali collabora per l'esecuzione delle attività
esperto in pianificazione territoriale paesaggistica	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di pianificazione territoriale paesaggistica delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	ciascuno è il referente esecutivo dell'attuazione delle attività che – previste dall'art. 2 del presente Capitolato – gli competono in base all'ambito disciplinare di riferimento; ognuno si rapporta con il coordinatore/manager/responsabile di progetto/capo progetto per le verifiche periodiche sulla qualità del lavoro programmato e per la verifica del rispetto dei tempi pianificati, al fine di segnalare eventuali problematiche e difficoltà nel rispettare quanto programmato e pianificato e per proporre eventuali soluzioni.
esperto in ecologia	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di ecologia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in zoologia	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di specie animali delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in botanica	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di specie vegetali delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in geologia	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di geologia e geomorfologia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in chimica e/o biologia	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di chimica e/o biologia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in materia agronomica	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia agronomica delle aree	

	naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in materia forestale	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia forestale delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	
esperto in economia	laureato senior con almeno tre anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di economia delle aree naturali protette e/o dei Siti Natura 2000	

3.2. Tutte le figure del Gruppo di lavoro devono aver maturato esperienze documentabili nelle rispettive competenze, acquisite mediante attività professionale e/o attività di ricerca (incarichi, borse di studio, assegni di ricerca) e/o ulteriori studi post lauream (dottorato, master, specializzazioni). In particolare per documentare il possesso degli anni di esperienza richiesti per ciascuna figura professionale dovrà essere specificato per ciascun servizio prestato: tipologia, durata, committenza.

Ogni singolo componente del “gruppo di lavoro” deve ricoprire unicamente un solo ruolo di figura professionale all’interno dello stesso “gruppo”, tranne il “coordinatore/ responsabile del progetto di piano” che oltre tale ruolo può ricoprire il ruolo di esperto in una delle materie individuate nella tabella di cui sopra.

3.3. Nell’Offerta tecnica, l’aggiudicatario deve fornire in allegato i curricula delle figure professionali incaricate delle attività del servizio e dimostrarne il possesso dei requisiti/profili con idonea documentazione. Analoga cosa vale per le competenze, i ruoli, le responsabilità e quant’altro proposto.

In relazione a ciascuna delle figure professionali, ai fini del calcolo della durata dell’esperienza professionale, si precisa che, nel caso in cui il soggetto abbia svolto nello stesso arco temporale più esperienze, il periodo in cui il soggetto ha svolto contemporaneamente le due o più esperienze verrà computato una sola volta.

3.4. Qualora l’aggiudicatario, prima della stipula e/o durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire per cause a lui non imputabili una o più delle figure professionali incaricate dell’appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all’Ente Parco indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso almeno dei profili/requisiti delle figure professionali sostituite. La sostituzione è ammessa solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Ente Parco rilasciata a seguito di verifica positiva. L’attesa dell’autorizzazione non esonera l’aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell’Ente Parco.

Art. 4) – Avvio dell’esecuzione, eventuale sospensione/proroga e ultimazione dell’esecuzione

4.1. La prestazione deve essere terminata **entro 20 mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 30 giugno 2021**, in conformità con i tempi stabiliti dal progetto finanziato sul Programma PSR 2014-2020 Mis. 7.1. In particolare la prestazione prevede la consegna della documentazione prevista secondo le seguenti scadenze temporali:

- la consegna di tutti i documenti costituenti il quadro conoscitivo del piano integrato per il parco è prevista entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 30 gennaio 2021;
- la consegna di tutti i documenti costituenti il quadro valutativo e il quadro propositivo del piano integrato per il parco, comprensivi di tutto quanto necessario ai fini della sua adozione, è prevista entro 16 mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

4.2. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni verrà redatto un verbale di ultimazione delle prestazioni in contraddittorio e – da quella data – prenderanno avvio le attività per la verifica di conformità definitiva per il rilascio del Certificato di verifica di conformità.

4.3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’amministrazione competente si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

4.4. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

Art. 5) – Obbligo d'impresa

5.1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007 e succ. mod. ed integr., l'aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ente Parco di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 6) – Importo stimato

6.1. L'importo complessivo dell'appalto in parola è stimato, a base d'asta, in complessivi € **200.000,00** (duecentomila/00), i.v.a. e oneri previdenziali esclusi.

6.2. Considerata la natura del servizio, per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.

6.3. Le risorse necessarie all'affidamento del servizio, pari a € 254.248,00, sono state assegnate alla stazione appaltante con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2426 del 20 febbraio 2019, sulla sottomisura 7.1. dei fondi PSR 2014-2020.

Art. 7) – Verifica di conformità

7.1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

7.2. La verifica di conformità di cui al precedente punto 7.1. è effettuata dal Direttore dell'esecuzione, per verificare che le singole prestazioni previste nel Capitolato siano eseguite regolarmente e nel rispetto delle clausole e prescrizioni contrattuali, disponendo i necessari interventi correttivi.

L'attività di verifica consiste:

- a) nella valutazione delle relazioni e prodotti attesi di cui alle diverse fasi previste dall'art. 2 del presente Capitolato, con possibilità di richiedere chiarimenti, approfondimenti e modifiche all'aggiudicatario;
- b) nella valutazione dei chiarimenti, approfondimenti e modifiche di cui alla precedente lett. a).

è inoltre richiesta l'individuazione e l'analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità delle prestazioni, proponendo allo stesso le adeguate azioni correttive.

7.3. La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 45 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 4 (20 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione e comunque non oltre il 30 giugno 2021), salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità definitiva.

7.4. Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità si procede al pagamento dell'ultima parte del corrispettivo contrattuale delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

**Relazione tecnica allegata al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
per l'affidamento dei servizi connessi alla redazione del piano integrato per il parco**

**CONTENUTI, OBIETTIVI E PERCORSO DI FORMAZIONE
DEL PIANO INTEGRATO PER IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

1. I contenuti del piano integrato per il parco

I contenuti e le finalità del piano integrato per il parco della Alpi Apuane sono definiti oltre che dalle disposizioni nazionali di cui alla legge quadro sulle aree protette, da una serie di norme contenute nella legislazione regionale:

- l'art. 27 della legge regionale n. 30/2015 definisce contenuti e finalità generali di tutti i piani integrati dei parchi regionali;
- gli artt. 14 e 21 della legge regionale n. 65/1997 definiscono contenuti e materie specifiche del Parco delle Alpi Apuane;
- il Piano Paesaggistico definisce il patrimonio territoriale della toscana, le invarianti strutturali, nonché norme per le attività estrattive, che il piano per il parco deve recepire;
- la legge regionale n. 30/2015 definisce ulteriori contenuti da considerare nella formazione del piano integrato per il parco;
- la legge regionale n. 65/2014 definisce principi e contenuti degli atti di governo del territorio e, in quanto tale, anche del piano integrato per il parco.

Il piano integrato per il parco secondo l'art. 27 della legge regionale n. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale"

Il Piano integrato per il Parco, definito dall'art. 27 della legge regionale n. 30/2015, è lo strumento di attuazione delle finalità del Parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991.

I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del Piano integrato per il Parco sono quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all'articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all'articolo 95 della medesima legge determinando:

- a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;
- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
- d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
- e) specifici vincoli e salvaguardie;
- f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.

La sezione pianificatoria inoltre:

- a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
- b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico ambientale di cui all'articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
- c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3 della l. 394/1991;
- d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
- e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a).

La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991, si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.

La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all'articolo 13, comma 4.

L'approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.

La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 e con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12:

- a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all' articolo 14, comma 3, della l. 394/1991 , atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all' articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.

La sezione programmatica del piano integrato per il parco viene attuata attraverso il programma annuale delle attività di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 30/2015.

Tale programma costituisce una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico dell'Ente, in cui viene definito il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, se ne indicano i costi imputabili all'anno di riferimento e se ne individuano le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.

Per quanto disposto dall'art. 26, comma 6 della legge regionale n. 30/2015, la sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall'approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l'approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.

Il piano integrato per il parco secondo la legge regionale n. 65/1997 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane"

Per quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 65/1997, il piano per il parco individua i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del parco, la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.

Per le aree contigue il piano per il parco detta, per le altre materie di cui all'art. 32, comma 1, L. n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

Il successivo art. 21 della legge regionale n. 65/1997, ritorna sull'attività estrattiva ed in particolare, per quanto di interesse del piano integrato per il parco, stabilisce che:

- il piano pluriennale economico-sociale (oggi ricompreso all'interno del piano integrato per il parco) definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane;
- la formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive e del piano per il parco, assicura l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.

Il piano integrato per il parco secondo la disciplina del Piano Paesaggistico della Regione Toscana

Gli art. 6 e seguenti della disciplina di piano definiscono il patrimonio territoriale toscano e le sue invarianti strutturali. I commi 4 e 5 dell'art. 6 stabiliscono che il documento "Abachi delle invarianti" del PIT PPR rappresenta lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, ossia anche per l'elaborazione del piano integrato per il parco.

L'art. 17 stabilisce norme per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive ed infine l'art. 20 definisce le modalità di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, ossia anche del piano integrato per il parco, al piano paesaggistico medesimo.

Il piano integrato per il parco e gli ulteriori contenuti di cui alla legge regionale n. 30/2015

Relativamente alla sezione pianificatoria

I Titoli III e IV della legge regionale n. 30/2015, trattano rispettivamente la "Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità" e la "Disciplina degli alberi monumentali", ed in particolare relativamente alla formazione del piano integrato per il parco stabiliscono quanto segue:

- l'art. 73, stabilisce che gli enti di gestione delle aree protette possono proporre l'individuazione di nuove aree di Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), che poi saranno definitivamente designate come tali dal Consiglio Regionale. La formazione del quadro conoscitivo del piano per il parco può essere l'occasione per individuare le aree suscettibili di tale caratterizzazione;
- l'art. 74 stabilisce che i siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima legge, pertanto devono essere identificate come tali anche nel piano integrato per il parco;
- l'art. 75 stabilisce che le aree di collegamento ecologico funzionale sono individuate e disciplinate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio, ossia nel nostro caso dal piano integrato per il parco, nel rispetto delle previsioni del PIT PPR, che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale;
- gli artt. 79 e 80 stabiliscono forme di tutela della fauna e della flora e prevedono la possibilità di includere negli elenchi di protezione, le specie individuate a seguito dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuati dal parco delle Alpi Apuane. Il piano integrato per il parco, anche in accordo con i relativi piani di gestione, dovrà pertanto prevedere le modalità di svolgimento di tali attività di monitoraggio;
- gli artt. 81 e 82 stabiliscono che gli habitat naturali e seminaturali, compresi e non compresi nell'allegato A del DPR n. 357/1997, che recepisce la direttiva Habitat della Comunità Europea, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale, ovvero costituiscono elementi conoscitivi per la formazione del piano integrato per il parco;
- l'art. 100 stabilisce che il piano ed il regolamento per il parco prevedono adeguate misure e prescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.

Relativamente alla sezione programmatica

- l'art. 57 "Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali", stabilisce che gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione;
- l'art. 58 "Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili" prevede priorità nei finanziamenti previsti per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agroambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico;
- l'art. 86 "Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio" prevede che la Giunta possa riconoscere priorità nell'attribuzione dei finanziamenti nelle aree protette regionali e nei siti della Rete Natura 2000;

Il piano integrato per il parco e la legge regionale n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio"

La legge regionale n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, definisce principi generali relativi al patrimonio territoriale, alle invarianti strutturali e allo statuto del territorio; individua norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio e ne individua altresì i contenuti.

Considerato che la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ne segue che il piano integrato per il parco si conforma ai principi generali e ai contenuti definiti dalla legge regionale legge regionale n. 65/2014 per tutti gli atti di governo del territorio.

Il piano integrato per il parco e la zonizzazione dell'area protetta

In estrema sintesi il risultato finale della sezione pianificatoria del piano integrato per il parco, dal punto di vista della zonizzazione, vedrà il territorio dell'area protetta identificato e suddiviso come segue:

1) AREA PARCO

a sua volta suddivisa in zone a diverso grado di protezione, come previsto dalla legge n. 394/1991

- zona A, di riserva integrale;
- zona B, di riserva generale orientata;
- zona C, di protezione;
- zona D, di promozione economica e sociale;

2) AREA CONTIGUA

3) AREA CONTIGUA - ZONA DI CAVA

a sua volta suddivisa in zone che prevedono modalità diverse di escavazione, come indicato negli obiettivi e nelle azioni del piano integrato per il parco, di cui al punto 2. del presente allegato.

La terminologia da adottare

Una attenzione particolare nella predisposizione del piano integrato per il parco deve essere data alla scelta della terminologia con cui identificare gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale ed in particolare le invarianti strutturali, per evitare sovrapposizioni terminologiche su medesimi oggetti. A tal fine sarà necessario assumere come terminologia di base quella individuata dal PIT PPR ed in particolare dal suo documento denominato “Abachi delle invarianti”, che per quanto stabilito dall'art. 6 della disciplina di piano rappresenta lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, ossia anche per l'elaborazione del piano integrato per il parco.

2. Gli obiettivi del piano integrato per il parco

Gli obiettivi da raggiungere con la redazione del piano integrato per il parco sono quelli indicati dall'articolo 27 della Legge Regionale n. 30/2015: “*Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991.*”

Le finalità del Parco sono quelle indicate dal comma 2, articolo 1 della legge istitutiva Legge regionale n. 65/1997: “*L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.*”

Gli obiettivi generali sono desunti dal quadro normativo, rappresentato dalle leggi nazionali e regionali vigenti e dal quadro programmatico, rappresentato dai seguenti atti di programmazione e pianificazione:

- P.R.S. Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato il 15 marzo 2017 dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 47 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 15 marzo 2017;
- P.I.T. Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37, del 27 marzo 2015;
- P.R.C. Piano Regionale Cave, di cui con Delibera di Giunta Regionale n. 41 del 18.02.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per la relativa adozione;
- P.A.E.R. Piano Ambientale ed Energetico Regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10, 11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 2015;

La definizione degli obiettivi è particolarmente complessa in quanto tra le diverse attività economiche che il piano integrato per il parco è chiamato a governare, realizzando un equilibrato rapporto tra queste e l'ecosistema, compaiono anche le attività estrattive, portatrici di impatti potenzialmente molto alti, mitigabili ma difficilmente eliminabili, attività che per loro natura istaurano rapporti conflittuali con le altre attività tipiche di un area protetta.

Nella definizione e nella valutazione degli obiettivi è pertanto di fondamentale importanza la conoscenza e la condivisione (da parte di tutti i soggetti che parteciperanno alla formazione del presente piano integrato) del

quadro di riferimento ambientale, economico e sociale all'interno del quale il piano stesso si pone. Nella consapevolezza che il quadro ambientale è caratterizzato dalla compresenza di territori con destinazioni d'uso potenzialmente incompatibili tra loro: le aree naturali e le aree estrattive; e il quadro economico e sociale è caratterizzato dalla limitatezza dei pubblici finanziamenti che impone di commisurare i programmi onerosi alle reali risorse disponibili; nonché dalla presenza di attività economiche caratterizzate da reciproca conflittualità e con limitate possibilità di sviluppo e riconversione.

Di seguito si indicano gli obiettivi e le relative azioni del piano integrato per il parco, elaborati in sede di predisposizione della *Relazione di avvio del procedimento ex art. 17 legge regionale n. 65/2014*, suscettibili di modifiche da parte del Consiglio direttivo del Parco e da parte degli Organi competenti della Regione Toscana, nonché suscettibili di ulteriori approfondimenti in fase di elaborazione del progetto del piano integrato per il parco.

Obiettivo 1. Migliorare le condizioni di vita delle comunità locali

Il piano integrato per il parco persegue l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, attraverso la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti nelle Alpi Apuane e promuovendo un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche.

Obiettivo 2. Tutelare i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane

Il piano integrato per il parco tutela i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane in tutte le loro singole componenti e forme di associazione e ne garantisce la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione. Garantisce uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie presenti e ne tutela e migliora la funzionalità e la connettività ecologica. Tutela e valorizza i paesaggi tipici delle Alpi Apuane, incentivando attività economiche che ne garantiscano la riproduzione.

Obiettivo 3. Realizzare un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche

Il piano integrato per il parco garantisce che le attività antropiche, caratterizzate o meno da valenza economica, siano esercitate secondo un equilibrato rapporto con l'ecosistema, col fine di tutelare i valori naturali, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, prevedendo l'uso sostenibile delle risorse e minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente. Le diverse attività antropiche presenti all'interno dell'area protetta sono esercitate secondo un equilibrato rapporto tra di loro, evitando conflitti e ricercando forme di sinergia e armonizzazione.

Gli insediamenti, le strutture e i manufatti prodotti dalle attività antropiche tipiche delle Alpi Apuane, sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità.

Il piano integrato per il parco tutela, valorizza e incentiva le attività agricole, forestali e pastorali in quanto agenti della riproduzione e conservazione del territorio apuano, sia per i caratteri paesaggistici che per la biodiversità. Le opere e i manufatti prodotti dal lavoro agricolo forestale e pastorale sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità.

Il piano integrato per il parco garantisce che la fruizione escursionistica, ricreativa e turistica delle Alpi Apuane avvenga nel rispetto dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti, perseguendo l'uso sostenibile delle risorse e la conservazione di habitat e specie. E' incrementata la conoscenza e la divulgazione dei valori presenti nell'area protetta ed è migliorato il sistema della loro fruizione.

Il piano integrato per il parco garantisce che l'attività estrattiva sia esercitata nella tutela dei valori naturali, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente ed evitando la perturbazione, la frammentazione e la riduzione degli habitat e delle specie e l'alterazione dei paesaggi tipici delle Alpi Apuane. Le opere e i manufatti prodotti dalle attività estrattive storiche sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità. Sono ridotti i potenziali conflitti tra le attività estrattive e le altre attività antropiche ed economiche presenti nel parco. La risorsa lapidea è tutelata e valorizzata in quanto risorsa esauribile.

Azioni del piano integrato per il parco, conseguenti gli obiettivi

Il piano integrato per il parco, in conseguenza dei tre obiettivi generali sopra riportati, dovrà prevedere azioni e norme finalizzate a:

1. incrementare la conoscenza scientifica dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie presenti, monitorandone lo stato di conservazione;
2. prevedere forme di divulgazione e condivisione della conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie presenti;

3. prevedere la possibilità di incrementare l'estensione e la presenza di habitat e di specie;
4. vietare qualsiasi azione che possa determinare la perturbazione, la frammentazione e la riduzione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie;
5. prevedere incentivi per le attività antropiche che garantiscono la riproduzione e conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie;
6. prevedere norme per la difesa del suolo, il riassetto idrogeologico e per la prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali;
7. prevedere norme per la tutela delle risorse idriche e la razionalizzazione della gestione delle acque, che svolgono un ruolo fondamentale sia per la qualità di habitat e biodiversità, sia per la qualità della vita e degli insediamenti umani; con particolare riferimento ai potenziali impatti provocati dalle attività estrattive;
8. prevedere forme di riqualificazione e restauro dei paesaggi alterati;
9. regolare l'esercizio delle attività agricole, forestali e pastorali, a seconda delle diverse zone di protezione in cui è articolata l'area protetta;
10. prevedere forme di riqualificazione del patrimonio forestale e tutela della vegetazione caratterizzante;
11. prevedere forme di tutela e valorizzazione delle opere e dei manufatti che sono il prodotto del lavoro agricolo, forestale e pastorale in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità;
12. valorizzare e incentivare, anche attraverso la realizzazione di azioni pilota, le attività agricole forestali e pastorali che prevedono l'uso sostenibile delle risorse, che costituiscono testimonianza della cultura materiale del territorio apuano, che prevedono l'utilizzo di antiche cultivar o l'allevamento di specie tipiche apuane, che prevedono forme di didattica finalizzate alla continuazione delle "buone pratiche" agricole forestali e pastorali;
13. regolare la fruizione escursionistica, ricreativa e turistica, a seconda delle diverse zone di protezione in cui è articolata l'area protetta;
14. incentivare la conoscenza e la fruizione dell'area protetta attraverso sistemi basati sull'uso delle tecnologie telematiche, prevedendo il progressivo superamento dei tradizionali sistemi della cartellonistica illustrativa;
15. regolare il complesso sistema di fruizione dell'area protetta costituito dalla rete ferroviaria; dalla rete delle strade carrabili; dalla rete dei sentieri escursionistici, percorsi di mountain bike e ippovie; dal sistema dei rifugi alpini e delle strutture ricettive; dal sistema delle porte del parco, dei musei e dei centri per la didattica ambientale;
16. prevedere una significativa riduzione della superficie complessiva destinata alle attività estrattive, privilegiando l'estrazione in sotterraneo;
17. tutelare i materiali lapidei ornamentali apuani in quanto materiali esauribili e unici per qualità intrinseche e per connotazione storica e culturale;
18. prevedere divieti per quelle attività estrattive che possono produrre la perdita dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane;
19. prevedere, in accordo con il PIT PPR, la definizione delle quantità estrattive sostenibili sotto il profilo paesaggistico, che consentono il sostegno economico delle popolazioni locali attraverso lavorazioni di qualità, in filiera corta, del materiale ornamentale estratto;
20. prevedere forme di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei fruitori dell'area protetta e delle comunità locali;
21. prevedere la tutela e la valorizzazione delle opere e dei manufatti che sono il prodotto delle attività estrattive storiche, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità;
22. prevedere diverse tipologie di aree estrattive, a seconda della qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica del territorio nonché a seconda della qualità della risorsa lapidea presente, caratterizzate indicativamente come segue:
 - aree estrattive in cui è consentita l'escavazione a cielo aperto, o in sotterraneo, o mista;
 - aree estrattive soggette all'utilizzo di specifiche tecnologie;
 - aree estrattive soggette al contingentamento dei volumi;
 - aree estrattive soggette a progressiva dismissione;
 - aree estrattive in cui è consentito unicamente il prelievo di materiali storici;
 - aree in cui prevedere interventi di recupero e di bonifica ambientale;

3. Il percorso di pianificazione e valutazione ambientale del piano integrato per il parco

Il percorso di pianificazione e valutazione ambientale del piano integrato per il parco è dettagliatamente

descritto nelle “Linee guida per il procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano integrato per il parco” approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 534 del 21.05.2018. La successione delle diverse fasi del procedimento è sinteticamente descritta nello schema di cui all’Allegato B delle suddette Linee Guida.

Di seguito si evidenziano i passaggi e gli elementi principali dell’intero procedimento di adozione e approvazione, come già evidenziati nelle “Linee guida per il procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano integrato per il parco”.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO INTEGRATO

Nella fase di avvio del procedimento si possono distinguere sostanzialmente due momenti: la fase propedeutica all’avvio del procedimento e l’avvio del procedimento vero e proprio.

La fase propedeutica all’avvio del procedimento

In questa fase è centrale il ruolo dell’Ente parco, quale soggetto proponente il piano: il Consiglio direttivo del parco, previo coinvolgimento della Comunità del parco e del Comitato scientifico, predispone per il tramite degli uffici dell’Ente la Relazione di avvio del procedimento, il Documento preliminare di VAS, l’Informativa al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale e li trasmette alla Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

L’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014

la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità:

- delibera l’atto di avvio del procedimento ai fini urbanistici e di conformazione al PIT-PPR;
- individua e nomina il RUP per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18 della l.r. 65/2014;
- incarica il RUP di trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014 e, in particolare, agli organi competenti del MIBACT ai fini della conformazione del piano al PIT-PPR;
- prende atto del documento preliminare di VAS predisposto dall’Ente parco e dell’indicazione degli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e degli aspetti metodologici in relazione alla VINCA;
- incarica il RUP della trasmissione immediata del documento preliminare all’autorità competente per la VAS ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro 90 giorni dall’invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato con l’autorità competente, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della l.r. 10/2010;
- dà atto dell’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione nel Garante regionale, che attua il programma di informazione e partecipazione predisposto dal parco e facente parte dell’atto di avvio del procedimento come specifico allegato;

L’informativa preliminare al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale

la Giunta regionale nella stessa seduta in cui delibera l’avvio del procedimento, con decisione approva l’informativa preliminare, predisposta dal Parco facendo ricorso al “Modello analitico” approvato con decisione di Giunta n. 2 del 27.06.2011 e ne dispone l’inoltro al Consiglio regionale al fine di condividere obiettivi e contenuti della proposta di piano e di raccogliere eventuali indirizzi.

ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO

Nella fase di adozione del piano si possono distinguere sostanzialmente tre momenti: l’elaborazione del piano integrato, l’approvazione della documentazione di piano ai fini della proposta di adozione, l’adozione vera e propria del piano integrato.

L’elaborazione del piano integrato per il parco

In questa fase è fondamentale il ruolo di tutti gli organi e degli uffici dell’Ente parco nell’ambito delle rispettive competenze. In questa fase risulta di particolare rilievo e delicatezza lo svolgimento delle forme di partecipazione e di informazione previste dall’apposito programma con l’avvio del procedimento. E’ fondamentale che siano fin da subito evidenziati i limiti imposti alle scelte di Piano e alle alternative possibili chiarendo al pubblico quali siano i margini di manovra che il piano è in grado di sostenere sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Ciò risulta rilevante per la successiva fase di definizione dei contenuti del piano e delle determinazioni assunte dall’Ente parco circa lo sviluppo sostenibile del territorio e in relazione alla successiva fase di controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del piano adottato.

Il rapporto del Garante è adottato assieme a tutta la documentazione di piano prevista dalla normativa, compresa la relazione redatta dal RUP. Il rapporto costituisce il contributo per l'Ente parco ai fini della definizione dei contenuti del piano e per le determinazioni motivatamente assunte.

La proposta di piano predisposta dal parco ai fini della sua adozione riporta in uno specifico allegato le determinazioni assunte sugli apporti derivanti dall'attività di partecipazione e informazione svolta dal Garante regionale, motivando in ordine alle scelte operate.

L'approvazione della documentazione di piano ai fini della proposta di adozione

I documenti di piano predisposti dal parco, sono approvati dal Consiglio direttivo dell'Ente previo parere della Comunità del parco e del Comitato scientifico e sono trasmessi alla Giunta regionale ai fini della proposta di adozione del piano al Consiglio regionale.

La Comunità del parco si esprime sul piano integrato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. c1) della l.r. 30/2015. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, qualora la Comunità non si esprima entro i 45 giorni dalla richiesta del parere, questo di intende favorevolmente rilasciato.

L'adozione del piano integrato

In questa fase è centrale il ruolo svolto dalla Giunta e dal Consiglio regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta tecnica regionale, trasmette la proposta di piano al Consiglio regionale ai fini dell'adozione, segnalando le eventuali difformità dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della l.r. 30/2015.

Il Consiglio regionale adotta il piano, a seguito dell'esame nelle Commissioni interessate. In questa fase, ai fini della conformazione del piano al PIT-PPR, il Consiglio regionale ai sensi dell'Accordo tra MIBACT e Regione dovrà dare atto che il piano risulta conforme al PIT-PPR, tenuto conto dello Studio di Incidenza e dell'attestazione del RUP di conformazione del piano al PIT-PPR.

FASE DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO, OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Nella fase di pubblicazione del piano adottato e delle osservazioni e controdeduzioni si possono distinguere sostanzialmente tre momenti: la pubblicazione e presentazione delle osservazioni sul piano adottato – le consultazioni ai fini di VAS, lo svolgimento dell'attività di concertazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2015, l'analisi delle osservazioni, controdeduzioni ed elaborazione della proposta finale di piano.

La pubblicazione e presentazione delle osservazioni sul piano adottato - le consultazioni ai fini VAS

In questa fase è centrale il ruolo del Parco e del NURV regionale. Il RUP comunica tempestivamente l'adozione del piano integrato ai soggetti previsti all'articolo 8 della l.r. 65/2014 e trasmette ad essi i relativi atti, anche in via informatica. Detti soggetti possono presentare osservazioni entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del piano integrato sul BURT. Il piano adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell'Ente parco ed è depositato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell'Ente parco per 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Entro e non oltre detto termine i soggetti interessati possono presentare all'Ente parco osservazioni allo strumento adottato.

A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il Garante della partecipazione promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'art. 38 l.r. 65/2014 e dell'art. 4, comma 6 del d.p.g.r. 4/R/2017.

Il Parco provvede all'istruttoria delle osservazioni pervenute nei termini previsti (art. 19 l.r. 65/2014), motivando le scelte operate ai fini dell'approvazione del piano. La relazione del RUP allegata al piano controdedotto dà atto dell'attività di informazione svolta successivamente all'adozione del piano integrato.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni relative alla VAS di cui all'art. 25 della l.r. 10/2010, il Parco, in quanto soggetto proponente, provvede agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, tra cui la pubblicazione del relativo avviso sul BURT. Le osservazioni ai fini VAS devono essere trasmesse al NURV, che, entro i termini previsti dalla legge, si esprime con il parere motivato di competenza, anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

Preferibilmente nella stessa seduta in cui rende il parere ai fini VAS, il NURV effettua l'analisi della sezione valutativa del piano (art. 4 co. 2 del Reg. 24/r/2011) che contiene la valutazione degli effetti socio-economici (VESE), della coerenza interna ed esterna del piano e degli elementi di riferimento per lo svolgimento del monitoraggio nonché l'analisi della fattibilità finanziaria. La validazione da parte del NURV della sezione valutativa del piano rileva ai fini del successivo esame del Comitato tecnico di direzione, preliminarmente alla proposta di delibera al Consiglio regionale per l'approvazione del piano integrato.

Le procedure per le consultazioni ai fini VAS e quelle per la presentazione delle osservazioni di cui all'art.

19 della l.r. 65/2014 sono svolte contemporaneamente, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l.r. 10/2010. Il programma delle attività di informazione e partecipazione, nel rispetto del principio di non duplicazione, individua le opportune forme per lo svolgimento coordinato delle attività ai fini della partecipazione in materia di VAS e delle attività di informazione e di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014.

Lo svolgimento dell'attività di concertazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2015

In questa fase è centrale il ruolo della Giunta regionale. Il periodo dei 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni sul piano adottato e per le consultazioni ai fini VAS, costituisce il riferimento ideale per lo svolgimento delle attività di concertazione o confronto, tenuto conto degli esiti dell'informativa al Consiglio regionale, svolta ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale.

L'analisi delle osservazioni, controdeduzioni ed elaborazione della documentazione per la proposta finale di piano

In questa fase è centrale il ruolo dell'Ente parco. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 19, l.r. 65/2014, l'Ente parco analizza le osservazioni pervenute sul piano integrato adottato, motivando in ordine alle decisioni assunte, e apporta agli elaborati le conseguenti opportune modifiche.

Previa acquisizione del parere della Comunità del parco e del Comitato scientifico, il Consiglio direttivo dell'ente approva la documentazione per la proposta finale di piano ai fini dell'approvazione e la trasmette alla Giunta regionale.

La Comunità del parco si esprime sul piano integrato contro dedotto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. c1) della l.r. 30/2015. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, qualora la Comunità non si esprima entro i 45 giorni dalla richiesta del parere, questo si intende favorevolmente rilasciato.

La documentazione di piano comprende, tra l'altro, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e la documentazione predisposta in materia di VAS eventualmente modificata a seguito dell'espressione del parere del NURV e comprensiva della dichiarazione di sintesi.

FASE DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Nella fase di approvazione e pubblicazione del piano si possono distinguere sostanzialmente due momenti: la fase dell'approvazione del piano integrato e la fase di pubblicazione del piano e conferimento nel sistema informativo regionale.

La fase dell'approvazione del piano integrato

In questa fase è centrale il ruolo della Giunta e del Consiglio regionale. Ai fini dell'approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell'istruttoria effettuata dall'Ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della Consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la proposta finale di piano, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.

Il Consiglio regionale approva il piano, a seguito dell'esame nelle Commissioni interessate. Anche in questa fase, ai fini della conformazione del piano al PIT-PPR, il Consiglio regionale ai sensi dell'Accordo tra MIBACT e Regione dovrà dare atto che il piano integrato risulta conforme al piano paesaggistico. In questa fase è da evidenziare la conclusione delle procedura di verifica della conformazione del piano al PIT-PPR.

Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 65/2014, la valutazione della conformazione al PIT-PPR del piano integrato è effettuata nell'ambito della Conferenza paesaggistica, regolata dall'articolo 31 della l.r. 65/2014, dall'articolo 21 della disciplina di PIT-PPR e dal già richiamato Accordo tra MIBACT e Regione.

La fase di pubblicazione del piano e conferimento nel sistema informativo regionale

Il piano integrato per il parco approvato è trasmesso dal RUP ai soggetti di cui all'art. 8 della l.r. 65/2014. Decorsi almeno 15 giorni dalla trasmissione, viene pubblicato sul BURT l'avviso dell'approvazione del piano integrato.

Si richiama che l'informazione sulla decisione finale di cui all'art. 28 della l.r. 10/2010 dà specifica evidenza degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 73 ter della medesima legge.

Il piano acquista efficacia alla scadenza dei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione sul BURT. Ai fini dell'implementazione del sistema informativo geografico regionale, il piano integrato approvato, in formato numerico e alla scala adeguata, è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 56 della l.r. 65/2014. A seguito dell'approvazione il piano è assoggettato a cura del parco al monitoraggio di cui agli articoli 15 e 54 della l.r. 65/2014 e all'art. 29 della l.r. 10/2010.